

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

TORNATI, BERLINGUER, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, SENESI, VISCONTI, SCARDAONI, NESPOLO, ANDREINI, PETRARA, CASCIA (830); GOLFARI, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONORA, CARLI, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA WALTER, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI, VERCESI (1205); FORTE, FABBRI, MARNIGA, CUTRERA, SCEVAROLLI, NATALI (1252); BISSI, CARIGLIA, DELL'OSSO, FRANZA, PAGANI (1316)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989 (Stampati nn 830-1205-1252-1316)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 maggio 1989*

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

1 Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel quinquennio 1989-1993, la complessiva somma di lire 2.500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per il 1989, di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 600 miliardi per il 1993.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al comma 1, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non devolute per il finanziamento di progetti speciali non compresi nel Piano e Programma definito dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

3. La regione Lombardia, sentito il parere della provincia interessata, adotta il Piano e Programma di ricostruzione e riconversione dei territori indicati al comma 1 con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Il Piano e Programma è articolato per fasi di realizzazione e per progetti di intervento proposti secondo le priorità di programma e le disponibilità delle leggi finanziarie dello Stato. Il Piano e Programma stabilisce i criteri per la erogazione, entro il limite di lire 100 miliardi annui, dei contributi in conto capitale, delle agevolazioni creditizie e delle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge, ed indica le competenze, le procedure e le

modalità di attuazione delle sue previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Il Piano e Programma è approvato, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che ai fini di quanto previsto dal presente articolo è integrato con la partecipazione del Presidente della regione Lombardia o di un suo delegato. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è reso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende espresso in senso favorevole, fatto salvo il potere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di chiedere ulteriori documentazioni ed informazioni, per una sola volta rispetto al termine predetto. Compete al CIPE, in sede di approvazione del Piano e Programma, verificarne la rispondenza alle finalità della presente legge e la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, tenendo conto degli ordinari stanziamenti destinati alle medesime finalità. Compete altresì al CIPE verificare l'intervenuto coordinamento fra i programmi della regione Lombardia e quelli di competenza delle Amministrazioni statali interessate, anche per quanto riguarda la ripartizione fra i soggetti dei finanziamenti destinati all'attuazione dei programmi, nel rispetto dei limiti complessivi indicati nel comma 2 e nel presente comma, al netto della quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 5. Tale quota affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. L'iniziativa di coordinamento compete alla regione Lombardia in sede di adozione del Piano e Programma. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la regione Lombardia, operando in via di integrazione e aggiornamento del Piano e Programma iniziale, comunica al CIPE gli aggiornamenti che comportino modifiche sostanziali al Piano e Programma già approvato, sempre nei limiti di spesa sopra richiamati. Gli ag-

giornamenti predetti sono soggetti alle procedure di adozione e di approvazione di cui al presente comma. Alle riunioni del CIPE riguardanti gli adempimenti previsti dalla presente legge partecipa il Presidente della regione Lombardia o un suo delegato.

4. Il Piano e Programma, approvato ai sensi del comma 3, può essere attuato anche mediante la stipulazione di accordi di programma ai quali partecipano i soggetti pubblici e privati interessati. Le modalità di attuazione del Piano e Programma e le procedure per il suo svolgimento sono regolamentate in sede di approvazione del medesimo Piano e Programma.

5. In relazione all'urgenza dell'intervento, l'approvazione del Piano e Programma da parte del CIPE può essere effettuata per singoli stralci operativi. Su richiesta del Presidente della regione Lombardia o del Ministro dell'ambiente, i progetti di esecuzione delle opere previste nel Piano e Programma che riguardino gli interventi previsti nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, oltre che la viabilità principale e le grandi opere di assetto idrogeologico, sono soggetti allo studio di impatto ambientale in conformità alle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prima citato.

6. Al fine di disporre dei necessari elementi di conoscenza per la elaborazione del Piano e Programma, gli organi e i servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle Amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

7. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree inte-

ressate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

8. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed entro il limite del controvalore in lire italiane che verrà fissato dal CIPE in occasione dell'approvazione del Piano e Programma, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il Ministro del tesoro o gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 8.

10. Può, altresì, essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui al comma 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal Piano e Programma.

ART. 2.

1. Il Piano e Programma di cui all'articolo 1, da redigere nei limiti di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, deve mirare, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni franosi e alluvionali nei territori interessati mediante l'esecuzione delle necessarie opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie,

di bonifica agraria, compresi i terrazzamenti a vigneti e, più in generale, di difesa del suolo, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni;

b) istituzione di sistemi di monitoraggio e di controllo idrogeologico per la protezione degli abitati e delle popolazioni interessate;

c) riorganizzazione degli insediamenti abitativi con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

d) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, con priorità per gli interventi diretti alla realizzazione di condizioni normali di accesso ai comuni dell'Alta Valtellina e della Val Chiavenna ed all'attivazione di un adeguato sistema intervallivo di comunicazioni. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i Cantoni svizzeri, nonché quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

e) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e ricettive compreso l'esercizio dei servizi di trasporto a fune, artigianali e manifatturieri, nonché sportive, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

f) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori di cui all'articolo 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e di utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

g) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

h) revisione delle concessioni di derivazione d'acqua e verifica delle condizioni strutturali e di funzionamento degli impianti idroelettrici sotto il profilo di un equilibrio fra le finalità di pubblica utilità dell'uso idroelettrico e quelle ambientali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrata di lire 7 miliardi a copertura e completamento delle spese di elaborazione del Piano e Programma, nonché per quelle di progettazione esecutiva delle opere contenute nel Piano e Programma stesso. La determinazione delle somme dovute sarà fatta in relazione alle occorrenze dell'attività di elaborazione del Piano e Programma, con deliberazione del CIPE, previo parere del Nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si

fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-*quinquies*.

4. Ai fini del comma 3 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata;

b) vuote, ma destinate a residenza principale;

c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente, perché residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

5. Si considerano distrutti ai fini del comma 3 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo comma 3, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

6. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno, mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità, e l'avvenuta ricostruzione dell'immobile danneggiato o distrutto, mediante certificazione della competente autorità comunale.

7. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonché agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel Piano e Programma.

ART. 3.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, e sono realizzati nel rispetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e di tutela del patrimonio culturale.

2. Per l'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento del CIPE, di cui all'articolo 1, comma 3, la regione Lombardia si avvale delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi, delegando o subdelegando a tali enti l'esercizio delle funzioni necessarie, ed assegnando gli interventi di attuazione anche in deroga al riparto ordinario delle competenze. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale. Con legge della regione Lombardia saranno definite le procedure semplificate di disciplina degli interventi, le modalità del controllo e della verifica contabile degli interventi programmati, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento dei soggetti obbligati. Alla realizzazione degli interventi si potrà procedere mediante accordi di programma e convenzioni di esecuzione.

3. Il termine per il controllo degli atti degli organi regionali e locali, sottoposti soltanto a controllo di legittimità secondo le leggi vigenti, è ridotto della metà.

4. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia o della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'approvazione del Piano e Programma di cui all'articolo 1, qualora gli interventi programmati non risultino con-

formi alle previsioni urbanistico-edilizie comunali, costituisce approvazione di specifica variante degli stessi. Qualora si tratti di opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, individuate come tali dal medesimo Piano e Programma, da realizzare in aree assoggettate alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, come integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, l'approvazione del Piano e Programma ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette leggi.

ART. 4.

1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonché quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione d'imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'esercizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai

sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dai commi 1 e 2 si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli

atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere rogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

3. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 1 non costituiscono reddito imponibile.

4. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originali termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 1, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

5. La disposizione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

ART. 6.

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 4, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 50 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

ART. 7.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del Piano e Programma e dei progetti operativi approvati ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione Lombardia.

2. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 8.

1. Al fine di completare le opere di protezione dell'abitato e di ripristino delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, igienico-sanitarie, nonché di ricostruzione del tessuto urbano e architettonico di uso pubblico di parte dell'abitato di via Canove, distrutto dalle frane del maggio 1983, è attribuita al comune di Teglio la somma di lire 1.500 milioni ad integrazione e completamento degli interventi straordinari già predisposti con finanziamento dello Stato. All'onere si farà fronte, per l'anno 1989, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 9.

1. Al fine di procedere al miglioramento della regolazione delle acque del lago di Como e consentire la regolazione automatizzata del suo bacino idrografico fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione con particolare riguardo alla città di Como, è assegnato all'Amministrazione provinciale di Como uno stanziamento di lire 20 miliardi, in

ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990. All'onere si farà fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, e della previsione del Piano e Programma di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'Amministrazione provinciale di Como sarà tenuta a coordinare gli studi, i progetti e gli interventi di cui al comma 1 con le funzioni delle autorità amministrative aventi competenza sul bacino predetto, dandone comunicazione alla regione Lombardia.

ART. 10.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 11.

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative

occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del Piano e Programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 12.

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.